

Codice Penale

C.p. art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

Capo III

Dei delitti contro la libertà individuale

Sezione I

Dei delitti contro la personalità individuale

600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi ⁽¹⁾.

NOTE

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'*art. 1, L. 11 agosto 2003, n. 228*. Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione (*art. 7, L. 31 maggio 1965, n. 575*, recante disposizioni contro la mafia, come modificato dall'*art. 7, L. 11 agosto 2003, n. 228*). Vedi, anche, l'*art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306*, convertito in legge, con modificazioni, con *L. 7 agosto 1992, n. 356*. Vedi, in merito alla *riduzione in schiavitù*, il *R.D. 26 aprile 1928, n. 1723*, di approvazione della Convenzione stipulata in Ginevra fra l'Italia ed altri Stati, il 25 settembre 1926; l'*art. 4*, della Convenzione resa esecutiva con *L. 4 agosto 1955, n. 848*; l'*art. 1*, della Convenzione resa esecutiva con *L. 20 dicembre 1957, n. 1304*; la *L. 13 luglio 1966, n. 653*; la *L. 2 gennaio 1989, n. 8*. Vedi, inoltre, l'*art. 9, L. 16 marzo 2006, n. 146*. L'indulto concesso con *L. 31 luglio 2006, n. 241* non si applica per i delitti previsti dal presente comma, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1* della stessa legge.

Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dalla citata *legge n. 228 del 2003* era il seguente: «600. *Riduzione in schiavitù*.

Chiunque riduce una persona in *schiavitù* o in una condizione analoga alla *schiavitù*, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.».